



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 13.06.2023

Info/101.23/ INTERPELLO AMBIENTALE - Rifiuti da costruzione e demolizione

**INTERPELLO AMBIENTALE - RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO END OF WASTE**

Con l'istanza di interpello del 6 giugno 2023 n. 91980, la Provincia Autonoma di Trento ha chiesto di conoscere la corretta applicazione del nuovo regolamento che disciplina la **cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione** (decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152), che, in vigore dal 4 novembre 2022, definisce *“i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti”*

L'interpello è stato motivato dalle diverse criticità nell'applicazione del decreto che, oltre a rendere difficoltosa l'operatività delle imprese del settore, rischiano di inficiare la possibilità di recuperare questi rifiuti, con conseguente rischio di incremento del ricorso alla discarica, a discapito della gerarchia di gestione dei rifiuti e del perseguimento degli obiettivi dell'economia circolare.

In particolare le domande hanno riguardato il campo di applicazione, le modalità di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, la qualità ambientale dell'aggregato riciclato e tempi e modalità di adeguamento a quanto previsto dal DM 152/2022.

Il Ministero chiarisce che **l'ambito di applicazione del decreto in vigore è circoscritto esclusivamente ai rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi e indicati al punto 1 della tabella 1 dell'allegato 1, nonché ai rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati al punto 2 della tabella 1 dell'Allegato 1**. Non sono ammessi i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

Per quanto attiene invece ai rifiuti identificati dal **codice EER 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01**, si precisa che qualora l'attività di recupero interessi unicamente tale tipologia di rifiuto (EER 170302) **si applicano le disposizioni di cui al DM 69/2018** “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; mentre, nel caso in cui l'attività di recupero coinvolga anche **altri rifiuti, di cui all'Allegato 1 del DM n. 152/2022, le disposizioni da applicarsi sono quelle del D.M. n. 152/2022**.

Relativamente ai processi di lavorazione dell'attività di recupero si precisa che il regolamento, al punto c) dell'Allegato 1, riporta, a mero titolo esemplificativo, le fasi meccaniche del processo di lavorazione. Inoltre precisa che "L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni" (art. 184-ter, comma 2, Dlgs. 152/2006).

Per scopi specifici diversi dagli utilizzi individuati all'Allegato 2 del DM. N. 152/2022 (quesito 1.c), **resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorizzazione "caso per caso"** in conformità a quanto previsto dall'articolo 184-ter, comma 3, che, lo ricordiamo, dispone che in mancanza di criteri specifici adottati con la normativa prevista (comunitaria o decreti nazionali) le autorizzazioni siano rilasciate "caso per caso" per specifiche tipologie di rifiuto, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dalle Arpae competenti per territorio.

Rispetto invece alla **qualità ambientale dell'aggregato riciclato** esitato dal recupero, si chiarisce che i requisiti ambientali da garantire per ogni lotto sono quelli espressamente indicati nelle tabelle 2 (parametri da ricercare e valori limite) e tabella 3 (analiti da ricercare e valori limite) dell'allegato 1. Se si sospetta che l'aggregato recuperato possa essere contaminato da altre sostanze (ad es. metalli come evidenziato nella domanda), il Ministero afferma che vanno fatte le opportune verifiche nel rispetto dei principi generali della gestione dei rifiuti.

In riferimento al quesito sulle **modalità di stoccaggio** dei rifiuti in ingresso restano valide le norme tecniche vigenti per l'operazione di **messa in riserva dei rifiuti non pericolosi quali quelle previste al decreto ministeriale 5 febbraio 1998**, nonché quanto previsto al Decreto 26 luglio 2022 del Ministero dell'interno recante "Approvazione di **norme tecniche di prevenzione incendi** per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti".

Infine, nel rispondere ai quesiti relativi a tempi e modalità di adeguamento, viene sottolineato che i termini per adeguamento delle autorizzazioni sono stati prorogati di altri sei mesi dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del DL 198/2022 (proroga termini).

Per tutto il resto si rimanda alla risposta di interpello allegata.